

1.1.13 Regione Piemonte

Assetto istituzionale delle competenze

Nella struttura dell'Amministrazione regionale la competenza relativa alle attività inerenti il territorio montano è affidata all'Assessorato Economia Montana e Foreste.

Quadro legislativo e attuazione della legge n. 97/94

La Regione Piemonte - con la promulgazione della legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 "Testo Unico delle leggi sulla montagna" emanata in applicazione della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" - si è dotata di uno strumento legislativo agile e moderno in grado di promuovere, programmare e gestire la salvaguardia del territorio montano con particolare attenzione all'ambiente naturale ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

Ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale n. 16, con deliberazione del Consiglio Regionale, nell'ambito territoriale delle comunità montane, i territori montani della Regione sono stati classificati e ripartiti all'interno di fasce altimetriche e di marginalità socio-economica tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della dotazione turistica.

Il principio che ha condotto alla classificazione è stato ottenuto valutando che, sotto il profilo delle dinamiche di sviluppo territoriale, la marginalità socio-economica può essere definita come un depotenziamento strutturale della capacità di reazione del sistema locale che, attraverso il calo demografico, indebolisce sia la struttura della popolazione sia il potenziale di consumo e di produzione del reddito ed il sistema dei servizi locali, generando una ulteriore spinta allo spopolamento, producendo una spirale perversa ed un ostacolo strutturale agli sforzi di rivitalizzazione dell'area.

Al fine di giungere alla determinazione di un indice di marginalità su base comunale, ci si è avvalsi dello studio effettuato dall'Istituto di Ricerche Economico Sociali della Regione Piemonte avente per titolo "Le Misure della Marginalità - I fattori del disagio territoriale delle aree montane piemontesi" (Working Papers n. 121/1998), nel quale, sulla base di un'elaborazione svolta in prima battuta su un quarantina di variabili, si è proceduto a selezionare un insieme ristretto di indicatori aggiornabili (in numero di dodici), estratti in base a due criteri: copertura delle dimensioni analitiche essenziali e convergenza con altri indicatori di dinamismo o marginalità. Per giungere ad una misura sintetica della

marginalità gli indicatori sono stati standardizzati, cioè riportati ad un comune campo di variazione. Di questi indicatori "uniformati" si è quindi calcolata, per ciascun Comune, la media aritmetica, giungendo ad un indicatore sintetico di marginalità/dinamismo che oscilla intorno allo zero (valore medio).

L'indice è stato infine ottenuto attribuendo un peso pari al 90% all'indice complessivo di marginalità socio-economica ottenuto come sopra descritto ed un peso pari al 10% all'altimetria del territorio comunale come rilevata dall'ISTAT.

Le Comunità montane, così come delimitate dalla L.R. n. 16/99, attraverso l'attuazione dei Piani pluriennali di sviluppo, dei Programmi Annuali Operativi e dei progetti integrati di intervento speciale per la montagna (in totale conformità rispetto alla programmazione di sviluppo provinciale e regionale) dovranno promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico (capo IV della L.R. n. 16), del quale le comunità montane si sono dotate tra la fine dell'anno 2000 ed i primi mesi dell'anno 2001, è lo strumento programmatico per eccellenza delle zone omogenee montane; sulla base delle previsioni e degli indirizzi dettati dal Piano vengono, predisposti infatti, i programmi annuali operativi, i bilanci finanziari, i progetti integrati di intervento speciale. Il Piano - oltre che individuare tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che si intendono redigere nell'arco temporale di validità dello stesso - deve individuare gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentirne l'effettiva realizzazione.

Risorse finanziarie destinate ai territori montani

La copertura finanziaria della legge regionale 16/99 (capo VII, art. 50) è assicurata dal Fondo regionale per la montagna, che è costituito:

- da una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo del gas metano, oltre ad eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale;
- dalla quota del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge n. 97/94 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato.

Il Fondo viene così ripartito: 70% tra le Comunità montane, una quota non superiore al 10% è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, la quota residua viene infine utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati.

La dotazione finanziaria del Fondo regionale per la montagna, pari a lire 39,09 miliardi (32 miliardi di risorse regionali, 7,09 miliardi di risorse nazionali), viene utilizzata come segue.

Progetti integrati

Ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 16/99 la Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati dalle Comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

I progetti integrati corrispondono a particolari iniziative volte al raggiungimento di specifici obiettivi di valorizzazione del territorio, il cui termine "integrato" si riferisce sia al concorso di più soggetti pubblici e/o privati al finanziamento, sia alla ricaduta dei benefici, diretti o indotti, su più settori. La dotazione finanziaria per il cofinanziamento dei progetti integrati ammonta a L. 7,8 miliardi.

Iniziative della Giunta regionale

L'articolo 51 della legge regionale n. 16/99 stabilisce che una quota del Fondo regionale per la montagna sia destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, finalizzate alla salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

Per l'anno 2001 sono state programmate iniziative per una spesa di lire 3.9 miliardi.

Fondi ripartiti fra le Comunità montane

Per l'anno 2001 è prevista la ripartizione fra le Comunità montane delle risorse derivanti dal Fondo regionale per la montagna pari a circa lire 27,4 miliardi da destinare all'attuazione dei progetti previsti con gli strumenti di programmazione locali nonché per l'intervento nei settori normati dalla legge regionale 16/99, descritti nel paragrafo precedente. La stessa legge regionale prevede inoltre l'erogazione di contributi regionali per le spese di funzionamento degli uffici degli Enti stessi, (art. 53 - lire 1,3 miliardi) nonché per l'attuazione degli interventi previsti nei Piani di sviluppo socio economico, (art. 52 - lire 4,4

miliardi). Per l'anno 2001 è stato inoltre previsto uno stanziamento di L. 5 miliardi da destinare agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, previsti all'art. 37 della legge.

A seguito della selezione delle zone eleggibili per il finanziamento di cui all'obiettivo 2 del Reg. CE 1260/99 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno con il quale, rilevato che l'utilizzo dei parametri comunitari indicati dal Reg. CE n. 1260/99 riferiti al sottosistema sub-provinciale "comunità montana", definito dalla L.R. n. 2/7/1999, n. 16, ambito ottimale socio-economico e di governo, rileva la piena eleggibilità di alcune comunità montane, ancora quando incluse in sistemi locali del lavoro non eleggibili, ovvero non inseriti nell'obiettivo 2, si impegna la Giunta Regionale a prevedere uno specifico finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna da destinare all'art. 29 della L.R. 16/99 (Progetti integrati) riservandone la dotazione finanziaria alle comunità montane, in tutto o in parte escluse dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area, inclusi o non inclusi i Comuni parzialmente montani, venga riscontrata la conformità ai parametri che determinino l'eleggibilità all'obiettivo 2. In attuazione a quanto disposto dal consiglio, nel mese di novembre 2000, sono stati ammessi a finanziamento progetti proposti dalle comunità montane aventi diritto per complessivi 9 miliardi di lire.

Utilizzo fondo montagna 1995-2000

La dotazione del Fondo regionale per la montagna nel periodo considerato è stato pari a 244 miliardi di lire, di cui 153 miliardi di risorse regionali (63%) e 91 miliardi di risorse nazionali (37%).

Sulla base delle indicazioni fornite dalla legislazione regionale vigente il fondo è stato utilizzato per 50 miliardi di lire per il finanziamento dei progetti integrati proposti dalle Comunità montane, per 25 miliardi di lire per azioni di iniziativa della giunta regionale finalizzate allo sviluppo del territorio montano, la restante quota, pari a 169 miliardi di lire ripartiti fra le comunità montane per il 30% sulla base della popolazione residente e per il 70% sulla base dell'estensione del territorio montano.

Attuazione D.M. 28 gennaio 2000 (Mutui alle Comunità Montane ex art. 34 L.144/99)

A seguito della richiesta da parte del CTIM di effettuare una ricognizione in merito all'utilizzo dei mutui di cui al D.M. 28/1/2001 art. 1 comma 1 la Regione ha richiesto alle comunità montane di fornire le informazioni necessarie.

Entro la data utile per l'invio della relazione hanno risposto 23 comunità tra le 48 ad oggi operanti sul territorio regionale.

Limitatamente alle comunità montane che hanno fornito informazioni si rileva che l'entità delle risorse derivati dai mutui ammonta a L. 4.803.780.000 ai quali si aggiungono L. 655.940.000 derivanti da risorse proprie degli Enti per un totale di risorse investite pari a lire 5.459.720.000.

In sintesi i fondi sono stati utilizzati come segue:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Interventi su viabilità comunale, urbanizzazione, servizi | L. 2.560.716.000 |
| 2. Interventi a valenza turistico ambientale (parchi cittadini, sistemazione aree, promozione del territorio) | L. 1.625.654.000 |
| 3. Aggiornamento Piano di Sviluppo | L. 902.000.000 |
| 4. Utilizzo Biomasse e fonti energetiche rinnovabili | L. 371.307.000 |

Criteri di valutazione dei Progetti presentati a sensi del D.M. 28/1/2001 art. 1 comma 2

Di seguito si riportano i criteri per la redazione e valutazione, la selezione dei progetti approvati dalla Giunta Regionale con atto deliberativo.

Criteri di ammissibilità

I progetti presentati alla Regione ai fini della valutazione per l'accesso al finanziamento di cui all'art. 34 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dovranno:

- 1 essere presentati dalle Comunità Montane del Piemonte, Enti beneficiari del contributo, che potranno partecipare economicamente all'iniziativa, e pervenire alla Regione, Direzione Economia Montana e Foreste, Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino, entro il 31 luglio 2001. In caso di spedizione via posta farà fede la data del timbro postale;
- 2 essere redatti almeno nella forma di progetto preliminare (L. n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554);
- 3 contenere la scheda di sintesi predisposta dalla Direzione Regionale, obbligatoriamente compilata in ogni dettaglio;
- 4 risultare coerenti con il vigente piano di sviluppo socio economico della Comunità Montana;
- 5 essere approvati con atto formale dal competente organo della Comunità Montana;
- 6 corrispondere a particolari iniziative volte al raggiungimento di specifici obiettivi di valorizzazione del territorio, in cui il termine "integrato" si riferisce sia al concorso di più soggetti pubblici e/o privati al

- finanziamento, sia alla ricaduta dei benefici, diretti o indiretti, su più settori con particolare riguardo per le ricadute in campo occupazionale ed ambientale;
- 7 contenere le deliberazioni di impegno e approvazione del progetto, emesse dagli Enti cofinanziatori/compartecipanti; le compartecipazioni finanziarie derivanti da finanziamenti specifici concessi in virtù di altre norme regionali non saranno valutate ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio;
 - 8 contenere, nel caso di partecipazione di soggetti privati, una bozza di convenzione comprovante gli accordi, le intese e la ripartizione finanziaria delle spese, approvata dalle parti;
 - 9 includere, nel caso di realizzazione di nuove strutture o potenziamento di esistenti che contemplino la creazione di nuovi posti di lavoro, un piano aziendale di gestione che evidenzi le possibilità di mantenimento e sviluppo dell'iniziativa;
 - 10 tutti i documenti sopra elencati devono essere allegati al progetto all'atto della presentazione.

Interventi finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento progetti contenenti interventi idonei a promuovere

- sviluppo economico - sociale
- sviluppo demografico
- sviluppo occupazionale
- tutela del patrimonio storico
- tutela del patrimonio culturale
- tutela del patrimonio ambientale

Non saranno ammesse a finanziamento: iniziative in contrasto con gli orientamenti dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione; i progetti collocati in graduatoria utile per il finanziamento saranno trasmessi ai competenti Settori regionali per l'acquisizione del parere in merito; interventi riconducibili a forme di aiuti c/o incentivi alle aziende ad eccezione di quelli concessi nel rispetto del "*de minimis*" o riconducibili a regimi di aiuto autorizzati; interventi strutturali legati a nuova realizzazione, adeguamento o potenziamento delle sedi operative delle Comunità Montane.

Interventi per mantenimento dell'agricoltura in montagna

Il 1999 ha coinciso con il termine della fase di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Nel corso dell'anno 2000 la Regione ha portato a termine il negoziato per l'approvazione del Piano di sviluppo rurale (PSR) ed ha iniziato la fase di attuazione di alcune misure in esso contenute. Non essendo ancora disponibili i dati relativi all'attuazione a livello zonale, in estrema sintesi si rileva che il PSR prevede per il periodo di programmazione 2000-2006 investimenti destinati in modo specifico ai territori montani per complessive lire 375 miliardi.

Le risorse regionali da destinare agli interventi mirati al mantenimento dell'agricoltura in zona montana sono ormai di entità limitata. Tra queste ricordiamo lo stanziamento di lire 1,5 miliardi annui erogati ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale n. 63/78, quale cofinanziamento regionale per le attività svolte nei centri di assistenza tecnica operanti presso 37 Comunità montane piemontesi. All'interno dei centri sono impegnati 48 tecnici che operano sulla base di programmi annuali di assistenza tecnica o gestionale ed ogni altra forma di attività divulgativa o dimostrativa atte a favorire l'introduzione nella pratica agricola delle nuove acquisizioni tecniche e scientifiche al fine di migliorare le qualità merceologiche e di ridurre i costi di produzione e di esercizio dell'azienda. Ai sensi dell'art. 36 della stessa legge regionale vengono inoltre annualmente assegnati alle comunità montane un miliardo di lire per il finanziamento di infrastrutture rurali.

Interventi di manutenzione idraulico-forestale e tutela del territorio

L'anno 2000 è stato segnato da catastrofici eventi alluvionali che hanno interessato il territorio regionale provocando ingenti danni nelle zone montane.

Se da un lato gli eventi piovosi sono imprevedibili e inevitabili nella loro intensità e frequenza in quanto condizionati dal riscaldamento del pianeta e dall'inquinamento atmosferico, dall'altro, parte del danno è comunque imputabile all'azione dell'uomo.

Molte delle opere presenti sul reticolo idrografico sono state progettate e realizzate con professionalità e capacità tecnica ma probabilmente senza considerare l'effettiva incidenza e la prevedibilità del rischio idrogeologico.

Nel corso degli ultimi tre anni l'Assessorato all'Economia Montane e Foreste della Regione Piemonte attraverso le Comunità Montane e le proprie squadre di operai forestali operanti sul territorio montano, ha investito complessivamente nel settore della tutela dell'assetto idrogeologico risorse statali e regionali pari a lire 25 miliardi, in massima parte destinate alla manutenzione idraulico forestale del reticolo idrografico minore.

La spesa sostenuta per l'effettuazione degli interventi ammonta attualmente a circa il 50% delle suddette disponibilità finanziarie impegnate dall'ente.

Gli interventi realizzati oltre a contribuire al miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio costituiscono un importante volano occupazionale per le popolazioni locali. Oltre alle imprese già rappresentate sul territorio montano è significativa la nuova presenza di organismi associativi agricolo-forestali ed il coinvolgimento di singoli imprenditori agricoli nella realizzazione delle opere.

L'impegno istituzionale ed il concreto contributo dei soggetti coinvolti negli interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, ha interessato circa 700 Km. di corsi d'acqua regionali; sulle stesse aste sono stati inoltre movimentati complessivamente 120.000 metri cubi di depositi alluvionali ostacolanti il regolare deflusso delle acque.

Questi riscontri appaiono significativi rispetto al periodo temporale di attuazione (1998-2000) ma risultano assolutamente insufficienti se raffrontati all'estensione dei bacini idrografici regionali e alla "domanda" di nuovi interventi che emerge dai programmi pluriennali di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale delle Comunità Montane

La richiesta complessiva degli interventi formulata nei programmi ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 16/99 ammonta a lire 970 miliardi di cui circa l'87% per interventi di sistemazione idraulico-forestale e la restante quota per la manutenzione in alveo e sui versanti

E' di notevole interesse rilevare che la programmazione degli enti non è esclusivamente connessa alla risoluzione delle problematiche idrauliche ma annovera interventi comunque riguardanti l'intero assetto territoriale.

Infatti, unitamente all'obiettivo primario di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio, si delineano nuove esigenze connesse anche ad una nuova richiesta sociale, che vede nel corso d'acqua un importante elemento di fruizione del territorio, ed occasione di attività sportive e ricreative.

Il contesto impone quindi lo sviluppo di una oculata politica di gestione del territorio che contempli la salvaguardia degli assetti naturali esistenti e la ricostruzione di quelli degradati con un approccio tecnico multidisciplinare.

Interventi riguardanti la lotta agli incendi boschivi

Nel 1994 è stata approvata la legge regionale n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" che riordina, innovandola profondamente, l'intera organizzazione.

Negli ultimi anni sono state acquistate attrezzature per la protezione individuale, per mezzi di avvistamento e primo intervento nonché vasche mobili. Inoltre, sono stati effettuati corsi di formazione per operatori antincendi boschivi ed è stato realizzato un sistema di monitoraggio a raggi infrarossi con 11 postazioni periferiche di rilevamento, due centrali operative ed un coordinamento regionale a tutela di oltre 70.000 ettari di territorio soggetto ad alto rischio incendi.

Interventi attivati con finanziamenti comunitari ed eventuali azioni esemplificative.

Per quanto riguarda l'intervento a favore della montagna, è senz'altro significativa l'azione che viene condotta dall'Osservatorio regionale sulla Montagna, istituito con legge regionale n. 16/99, art. 57, e definito come struttura permanente con sede presso l'Assessorato all'economia Montana e Foreste.

L'Osservatorio nasce con l'intento di fornire agli operatori del settore informazioni utili al fine della programmazione di interventi volti alla salvaguardia, alla promozione ed allo sviluppo del territorio montano regionale. Per permettere agli operatori di perseguire tali finalità l'Osservatorio avrà il compito di monitorare periodicamente lo stato della montagna piemontese, raccogliere ed aggiornare le informazioni in una banca dati informatizzata, sviluppare aggregazioni statistiche, promuovere indagini, ricerche e studi organizzare seminari e convegni, diffondere i risultati delle proprie ricerche.

La particolarità dell'Osservatorio rispetto ad altri già esistenti nella Regione è l'argomento analizzato. L'oggetto "montagna" non è un ambito di studio a sé stante ma indica unicamente la localizzazione, cioè circoscrive la ricerca ad un insieme di innumerevoli materie. Queste dovranno dunque essere i veri oggetti di studio dell'Osservatorio, con tutto ciò che ne consegue: eterogeneità dei dati trattati, svariata origine e localizzazione, maggiore difficoltà di individuazione, raccolta ed aggiornamento.

Il progetto per la realizzazione dell'Osservatorio regionale sulla Montagna è stato ufficialmente presentato nel corso del Salone Europeo della Montagna svoltosi a Torino nel novembre 2000.

L'attività svolta sino ad ora si è limitata alla strutturazione del materiale sul quale il Consorzio per i sistemi informativi della Regione Piemonte curerà la realizzazione del sistema informativo regionale sulla montagna ed il sistema informativo specifico dell'Osservatorio. Parallelamente è stata bandita una gara, finanziata dalla Regione stessa, al fine di organizzare dei brevi corsi di approccio all'informatica rivolti al personale dei comuni montani e della comunità montane. I corsi avviati nell'ambito di tale iniziativa, attualmente in fase di svolgimento, hanno visto la partecipazione di 1.300 dipendenti pubblici.

1.1.14 Regione Puglia

Assetto istituzionale delle competenze

Nell'ambito regionale le iniziative regionali per la montagna sono state delegate all'Assessorato Agricoltura e Foreste – Settore I.C.A. e Alimentazione.

Quadro legislativo e attuazione della legge n. 97/94

Con legge regionale n. 12 del 24 febbraio 1999 è stato istituito il fondo regionale per la montagna le cui risorse vengono trasferite alle Comunità Montane.

Con la medesima legge è stata riordinata la disciplina delle organizzazione montane.

Alle Comunità Montane sono stati affidati compiti di manutenzione e conservazione del territorio, di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale. Le stesse CC.MM. non sono state però delegate alla gestione del demanio forestale.

Le Comunità Montane istituite nell'ambito della Regione Puglia in attuazione della legge 97/4 sono le seguenti:

1. Comunità Montana del Gargano (sede Monte S. Angelo FG)
2. Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali (sede Casalnuovo Monterotaro FG)
3. Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali (sede Bovino FG)
4. Comunità Montana della Murgia Barese Nord Ovest (sede Corato BA)
5. Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est (sede Gioia del Colle BA)
6. Comunità Montana della Murgia Tarantina (sede Martina Franca TA)

Tutte le Comunità hanno adottato il Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e i relativi programmi operativi annuali che prevedono interventi nei vari settori indicati nelle seguenti tabelle:

Tab. 1.9 - Interventi previsti dall'art.7 della legge n. 94/97

Intervento	Ammontare complessivo della spesa prevista per l'intervento
Riaspetto idrogeologico	920.000.000
Sistemazione idraulico forestale	2.560.000.000
Uso delle risorse idriche	695.000.000
Conservazione patrimonio monumentale, edilizia rurale, centri storici e paesaggio	5.630.000.000
Concessione contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale (art.7 c.3)	2.050.000.000

Tab. 1.10 - Interventi specifici

Tipologia di interventi	Spesa complessiva prevista per l'intervento
Gestione programmata della caccia, pesca e della raccolta prodotti del sottobosco per tutela ambiente e creazione posti di lavoro	930.000.000
Finanziamenti alle CC.MM. per interventi di forestazione o agricoltura ecocompatibile	2.266.377.000
Contributi ai residenti per allacciamenti telefonici e potenziamento linee elettriche	1.802.000.000
Affidamento di lavori o servizi attinenti difesa dell'ambiente (art.17)	1.281.182.000
Predisposizione incentivi finanziarie e premi di insediamento (art.19)	1.540.000.000
Viabilità rurale (art.1 c.4 lett, a)	2.947.875.000
Interventi nel settore socio-culturale promozione turistica	290.000.000
Valorizzazione prodotti locali (art.15)	430.000.000
Assetto del territorio, progettazione e studi di fattibilità	370.000.000

1.1.15 Regione Toscana

Assetto istituzionale regionale delle competenze

Il coordinamento delle politiche della montagna è stato conferito dalla Giunta regionale all'Assessorato all'ambiente dr Tommaso Franci mentre gli aspetti istituzionali e i rapporti con gli enti locali sono stati conferiti al Vice Presidente della Giunta regionale prof. Angelo Passaleva.

La struttura amministrativa regionale competente in materia di sviluppo della montagna e del rapporto tra programmazione regionale e pianificazione territoriale e ambientale è l'Area extradipartimentale "Marketing territoriale e sviluppo dei sistemi di area vasta" all'interno dell'Ufficio Programmazione e controlli. Per le politiche settoriali, che comunque interessano anche la montagna, agiscono le altre strutture regionali in relazione alle loro competenze.

Quadro legislativo ed attuazione della Legge 97/94

Stato di attuazione della legge 97/94

Art. 2

La L.R. n. 95/1996, in attuazione della legge 97/1994, ha istituito il fondo regionale per la montagna con la finalità di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo.

Art. 3

La L.R. n. 39/2000 (legge forestale) ha previsto la predisposizione dell'inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazioni sui registri immobiliari e la pubblicazione sul Bollettino ufficiale. All'amministrazione di tali beni provvedono le amministrazioni separate dei beni di uso civico (Asbuc) o, in mancanza, i comuni.

Art. 7

Non ha trovato specifica attuazione - aldilà degli interventi attuabili dalle Comunità montane nei limiti delle loro disponibilità finanziarie - la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli per le piccole opere e le attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali (fino al 75% del costo degli interventi,

Art. 8

La caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco sono regolamentate da leggi regionali che si ispirano sostanzialmente ai principi

contenuti nella legge n. 97/1994 e prevedono un ruolo specifico per le Comunità montane. La legge regionale sulla caccia (n. 3/1994) prevede che le province acquisiscano il parere delle Cm sui piani faunistico-venatori riguardanti i comprensori per l'esercizio della caccia e la localizzazione ed estensione delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie.

La pesca è disciplinata dalla L.R. n. 25/1984 che si ispira a criteri di tutela, mantenimento e ripristino della risorsa ittica, anche attraverso la previsione di zone a regolamento specifiche, a criteri di sviluppo delle attività locali e di creazione di posti di lavoro. Le Comunità montane sono poste tra i soggetti privilegiati per la presentazione di progetti di intervento per il miglioramento della risorsa ittica ammissibili a contributo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è, infine, disciplinata dalla sopracitata L.R. n. 39/2000 che definisce tali prodotti e ne regola la raccolta, distinguendo quella amatoriale da quella professionale. La raccolta dei funghi e dei tartufi trova, inoltre, una disciplina specifica rispettivamente nelle leggi regionali n. 16/1999 e n. 50/1995 in attuazione della legge quadro n. 382/1993.

Tali normative si ispirano al principio della considerazione privilegiata in favore dei residenti in zona montana e della raccolta a fini di attività economica.

Le Comunità montane hanno la possibilità di emanare regolamenti specifici in materia, qualora ricorrano particolari condizioni.

Art. 9

La più volte citata L.R. n. 39/2000 ha previsto forme di gestione associata dei beni silvo-pastorali fra enti pubblici ed anche fra proprietari pubblici e privati, affidando alle Cm, per i territori di loro competenza la promozione di tali associazioni.

Art. 14

Non sono state emanate direttive specifiche per la localizzazione in montagna di strutture quali istituti di ricerca, università, musei, strutture sportive, ospedali, case di cura.

Art. 16

La disposizione prevede agevolazioni fiscali per attività commerciali e pubblici esercizi con volume d'affari inferiore a 60 milioni di lire ma non ha potuto trovare applicazione per l'impossibilità di accedere ai concordati fra imprenditori e amministrazione finanziaria. Tuttavia, con la delibera di Giunta regionale n. 1252 dell'8.11.99 ha trovato attuazione una norma ispirata ad un analogo intento - contenuta nei D.Lgs. n. 313/97 e 56/98 - che prevede l'esonero dall'IVA per i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 15 milioni

che esercitino l'attività nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti degli altri comuni montani.

Art. 17

Mediante la L.R. n. 39/2000 è stata data, inoltre, attuazione alla disposizione che prevede l'affidamento di interventi di sistemazione e manutenzione del territorio fino all'importo di 50 milioni di lire a coltivatori diretti che conducono aziende agricole in comuni montani. E' previsto anche l'affidamento di interventi di sistemazione forestale fino all'importo di 300 milioni a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che svolgano la loro attività prevalentemente nei comuni montani,

Art. 19

La Regione ha dato attuazione alla disposizione mediante l'art. 2 della L.R. 95/1996; con la deliberazione di Consiglio regionale n. 333 del 14.10.1997, ha istituito un fondo regionale presso la Fidi Toscana S.p.A. (fondo "Alto") per interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane. Le agevolazioni consistono in un abbattimento del tasso di interesse attualmente nella misura di circa 3 punti.

Art. 23

Con delibera del Consiglio regionale n. 441 del 4.10.1994, successivamente integrata dalla n. 213 del 7.03.1995, si è provveduto alla individuazione dei comuni e dei centri abitati aventi le caratteristiche stabilite dalla norma. Molti comuni hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione in deroga all'organizzazione del trasporto locale secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti comunali.

Riordino delle Comunità montane

Le Comunità montane in Toscana sono attualmente 20 e svolgono, oltre le funzioni derivanti dalle norme nazionali, quelle attribuite o delegate dalla Regione.

Le Comunità - oltre alle competenze che riguardano l'agricoltura e la forestazione montane - concorrono a seguito della L.R. n. 42/1996 all'organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile nonché delle attività di prevenzione, indagine, vigilanza e allertamento correlate al rischio idrogeologico e agli incendi boschivi. Inoltre, a seguito della L.R. n. 7/1998 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) le Cm hanno organizzato corsi di formazione per le guardie volontarie ambientali (Gav). La L.R. n. 17/1995 attribuisce alle Comunità montane la possibilità di istituire la Polizia della montagna.

La L.R. n. 82 del 28 dicembre .2000 recante "Norme in materia di comunità montane" si conforma alle nuove disposizioni contenute nel Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000) e contemporaneamente attua il riordino in un unico testo regionale in materia di comunità montane, abrogando 8 leggi regionali. La legge si configura come un progetto di riforma operando una complessiva ristrutturazione dell'attuale assetto delle Cm, con l'intento di dare piena attuazione ai principi di autonomia, di sussidiarietà e di adeguatezza, garantendo razionalità ed efficienza all'esercizio delle funzioni amministrative e maggiore significato alla programmazione democratica dello sviluppo locale nelle zone montane. Con questa legge si è delegificato il procedimento di costituzione delle Cm e assunta la concertazione come metodo ordinario di regolazione e di sviluppo dei rapporti interistituzionali, pienamente integrato nel processo di programmazione regionale e nei piani pluriennali di sviluppo delle Cm.

La citata legge regionale, conformemente alle disposizioni contenute nel T.U. sull'ordinamento degli enti locali, dispone che i Piani siano esaminati e approvati dalle Province. Il fondo destinato alle comunità montane, è destinato per il 30% agli interventi speciali delle comunità montane e il 70% alle spese di investimento delle Cm per la realizzazione di progetti contenuti nei loro Piani pluriennali di sviluppo socio-economico. Tutte le Comunità montane della Toscana hanno il Piano pluriennale di sviluppo.

Attuazione DM 28 gennaio 2000 (Mutui alle C.M. ex art.34 L.144/99)

La Giunta regionale con delibera n. 1110 del 24/10/2000 ha dato attuazione all'art. 1, comma 2 del Dm 28 gennaio .2000. Il provvedimento ha stabilito che il Nucleo di valutazione, costituito ai sensi della legge 144/1999, dovrà valutare l'effettiva coerenza dei progetti presentati con i rispettivi Piani di sviluppo delle Cm e con i criteri definiti nel Decreto ministeriale con particolare riferimento al superamento di condizioni di disagio economico e sociale valutato in base all'indice di occupazione, di disoccupazione, di vecchiaia e dei saldi negativi della popolazione. Al fine della concessione alle Comunità montane da parte della Cassa depositi e prestiti delle risorse riferite alla Regione Toscana (10 miliardi e 600 milioni), la delibera indica alle singole Cm una quota di riferimento finanziario su cui basare la quantità di progetti da sottoporre alla valutazione regionale al fine di garantire una equilibrata distribuzione territoriale degli interventi riconfermando il ruolo di soggetto programmatore della Comunità montana. Per il calcolo delle quote finanziarie sono stati utilizzati gli stessi criteri di riparto e assegnazione del fondo per la montagna definiti dalla L.R n. 95/1996.